



*Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA  
Servizio Assistenza Sanitaria ai Naviganti Nord/Centro Italia  
Sede di Genova - Via A. Cantore, 3 - 16149 Genova

MINISTERO della SALUTE  
DIREZIONE Generale della Prevenzione Sanitaria  
A.S.N. Nord-Centro Italia - Sede di GENOVA

10 NOV 2015

PROT. 8066 Genova,  
CLASS. ACC

Alle Capitanerie di Porto  
del Nord-Centro Italia

Loro sedi

DGPREV/SASN-GE/Prot. N.

**Oggetto: personale arruolato a bordo di natanti addetti alla pesca marittima costiera,  
locale e ravvicinata – assistenza sanitaria.**

Sono pervenute allo Scrivente richieste di chiarimenti in merito alle specifiche competenze ed alla tipologia di assistenza sanitaria erogata ai marittimi imbarcati su natanti che esercitano pesca costiera, locale o ravvicinata, da parte di questa Amministrazione.

A tal proposito si riporta quanto espressamente contenuto all'articolo 2 del DPR 31 luglio 1980 n. 620, ovvero che l'assistenza è erogata ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

Si precisa quindi che tutto il personale imbarcato su natanti addetti alla pesca marittima costiera – locale e ravvicinata, sia esso di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> categoria, non rientra tra i beneficiari dell'assistenza e viene pertanto assistito dall'ASL di appartenenza **e non dallo Scrivente**. Rimangono di pertinenza del Ministero della Salute le visite preventive d'imbarco e le visite biennali, queste ultime esclusivamente per il personale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria, su formale inoltro delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.

Pertanto, sia durante il periodo d'imbarco che nei giorni successivi allo sbarco, nonché in caso di infortunio, l'eventuale assistenza sanitaria alla tipologia di marittimi appena descritti, sarà di esclusiva competenza del medico ASL o dell'Azienda Ospedaliera presente nella località di sbarco e **non potrà in alcun modo essere utilizzata la modulistica (Mal 1, Mal 2, Mal 3, Infortunio)**, riservata esclusivamente ai marittimi direttamente assistiti da questo Ministero della Salute.

Si invitano dunque le Capitanerie di Porto in indirizzo a non accettare tali certificati medici (**Mal 1, Mal 2, Mal 3, Infortunio**) ed a segnalare tempestivamente allo Scrivente eventuali irregolarità, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Certi di una fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Cinzia DAMONTE)\*

(\*) "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993"